

L'anno 2006, il giorno 14/12

Tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI **Confesercenti**, rappresentata dal Presidente Marco Venturi

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi **FILCAMS/CGIL**, rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini

la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo **FISASCAT/CISL**, rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi **UILTUCS/UIL**, rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco

si è concordata la seguente

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PARTI SUL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DI CATEGORIA

Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del Fondo Nazionale di cui all'art. 92 del CCNL 6 luglio 2004 per garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio Sanitario Nazionale.

Sulla base dello stesso art. 92 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.

Le parti, si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 92 del CCNL per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ASTER.

L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensiva di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico suddetto.

Conseguentemente, i lavoratori individuali dell'art. 92 del CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

CONFESERCENTI



FILCAMS



FISASCAT



UILTUCS

